

MINISTERO DEI TRASPORTI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione, con modificazioni del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 2)

Legge 16 marzo 1976, n. 86

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione, con modificazioni del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 14)

Legge 19 febbraio 1970, n. 82

Legge 1 giugno 1977, n. 285

Legge 27 novembre 1980, n. 815

Legge 10 aprile 1981, n. 151

Legge 14 maggio 1981, n. 219

AVIAZIONE CIVILE

Legge 22 dicembre 1973, n. 825 e successive integrazioni

Legge 16 aprile 1954, n. 156

Legge 25 febbraio 1971, n. 111

Legge 21 dicembre 1977, n. 985

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE .

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 (art. 2) di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e Trasporti.

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento di alcune ferrovie concesse di particolare importanza, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti lire 200 miliardi, destinati rispettivamente alle ferrovie Nord Milano (90 miliardi), alla Circumvesuviana (50 miliardi), alla Cumana (53,9 miliardi) e alla Circumflegrea (6,1 miliardi).

La legge prevede che la realizzazione dei programmi di intervento avvenga nell'arco di 7 anni ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

I programmi vengono realizzati a cura dei rispettivi concessionari, sulla base di progetti approvati con decreto del Ministero dei Trasporti, sentita la Commissione interministeriale per l'ammodernamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione (articolo 10 della Legge 2.8.1952, n. 1221).

Ciascun decreto di approvazione di progetto contiene lo impegno della spesa preventivata per la sua realizzazione.

L'erogazione ai concessionari avviene per quote non inferiori a un decimo, in proporzione dei lavori eseguiti e del materiale mobile e d'esercizio costruito o approvvigionato.

Circa lo stato di attuazione degli interventi, è da rilevare che mentre gli importi disponibili per la Circumvesuviana e per la Circumflegrea sono stati pressochè interamente spesi,

sono invece in ritardo gli interventi per le altre due ferrovie, in dipendenza del ritardo con cui i rispettivi concessionari (S.p.A. Ferrovie Nord Milano e S.E.P.S.A.) hanno predisposto i programmi ed elaborato i progetti.

Non si ravvisano particolari difetti di funzionalità della legge.

LEGGE 16 MARZO 1976 N. 86.

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana.

Interviene per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti la somma di lire 63 miliardi.

La legge prevede che la realizzazione del programma di intervento avvenga nell'arco di 5 anni ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

Le procedure previste dalla legge sono identiche a quelle della precedente legge n. 493/75.

Quanto allo stato di attuazione degli interventi, solo nel febbraio '78 è stato approvato il programma generale, dandosi così il via alla progettazioni esecutive che, tuttavia, non sono state ancora sottoposte all'approvazione del Ministero. Il ritardo è dovuto all'inattività della concessionaria S.p.A. Tramvie Provinciali di Napoli, cui peraltro all'inizio dell'anno in corso è subentrato nella titolarità della concessione il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli.

Non si ravvisano particolari difetti di funzionalità della legge.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 (art. 14), di conversione, con modificazioni, del D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e Trasporti.

La legge 493/1975, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, autorizza la concessione di ulteriori contributi dello Stato in aggiunta ai contributi annuali, già autorizzati per trent'anni con legge 29 dicembre 1969, n. n. 1042, per la realizzazione di metropolitane nei comuni maggiori, nel limite del 6% della spesa di costruzione della linea e di approvvigionamento del materiale rotabile e d'esercizio, riconosciuta ammissibile da apposita Commissione interministeriale, demandando al C I P E la scelta dei Comuni e dei tracciati tra cui ripartire l'importo stanziato (12 miliardi all'anno, 360 miliardi nei trent'anni).

In particolare, scopo della legge n. 1042/1969 era da favorire la costruzione di metropolitane nelle grandi aree urbane, fornendo ai Comuni, competenti per la costruzione e l'esercizio di tali sistemi di trasporto, una parte dei mezzi finanziari occorrenti.

Tra l'altro, per consentire ai Comuni il reperimento degli ulteriori mezzi finanziari, con la stessa legge 1042/1969 è stata prevista la garanzia dello Stato sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per l'importo dell'investimento, dedotto il valore del contributo.

Sulla base delle indicazioni del C I P E e tenuto conto della spesa riconosciuta ammissibile dalla competente Commis-

sione per la realizzazione dei progetti presentati , i contributi (legge 1042/69) sono stati attribuiti ai seguenti Comuni per gli importi a fianco precisati:

COMUNE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO TOTALE
Milano	2.511.000.000	75.330.000.000
Torino	3.200.000.000	96.000.000.000
Napoli	2.520.000.000	75.600.000.000
Roma	<u>3.769.000.000</u>	<u>113.070.000.000</u>
	12.000.000.000	360.000.000.000

Detti contributi vengono liquidati per quote non inferiori ad un decimo, in proporzione ai lavori eseguiti ed all'approvvigionamento del materiale e possono essere messi a disposizione del Comune beneficiario o del suo concessionario per operazioni finanziarie.

Il programma di costruzione metropolitane del Comune di Milano, finanziato con i succitati fondi è quasi totalmente realizzato.

A Roma ed a Napoli le opere finanziate hanno avuto ufficialmente inizio con la consegna dei lavori alle società ma, a tutt'oggi, lo stato di avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti non ha consentito neanche la liquidazione del primo decimo del contributo annuale.

Il Comune di Torino, infine, non ha iniziato i lavori, avendo rinunciato alla realizzazione del progetto per il quale il contributo gli era stato concesso.

Il Comune stesso, a tutt'oggi, non ha ancora esibito un progetto alternativo, tale da conseguire, ai fini della corresponsione del contributo finanziato con i fondi della città

ta legge n. 1042, il giudizio di equivalenza ritenuto necessario dal C I P E e da questo demandato al Ministero dei Traporti (delibera 5 maggio 1976).

Poichè frattanto la svalutazione monetaria aveva reso i succitati contributi non più adeguati ai costi, con il decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (art. 14), è stata, quindi, come sopra accennato, autorizzata la concessione di ulteriori contributi agli stessi comuni già prescelti dal C I P E, ai sensi della detta legge n. 1042/1969, stanziando all'uopo 11 miliardi all'anno (330 miliardi nei trenta anni), ponendo, peraltro, come condizione del riconoscimento del contributo, l'inizio dei lavori entro il 1976 e prevedendo, sempre ai fini della corresponsione del contributo, un nuovo concetto alternativo di metropolitana (c.d. metropolitana leggera), tale da ridurre i costi di realizzazione.

Poichè, come sopra detto, i lavori, oltrechè a Milano (dove sono pressochè ultimati) hanno avuto inizio nel citato termine anche a Roma e a Napoli, gli ulteriori contributi sono stati riconosciuti solo a questi tre Comuni, adottando, sentito il C I P E, un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi riconosciuti ai sensi della stessa legge 29.12.1969, n. 1042, come dal seguente prospetto:

COMUNE	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO TOTALE
Milano	2.301.750.000	69.052.500.000
Roma	3.454.917.000	103.647.510.000
Napoli	<u>2.310.000.000</u>	<u>69.300.000.000</u>
	8.066.667.000	242.000.010.000

A seguito del mancato avvio dei lavori da parte del Comune di Torino, la quota relativa al contributo da assegnare a quel Comune è stata infatti computata in aggiunta al contributo ordinario da corrispondere alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5.1970, n. 281, per essere iscritta, a termini dell'art. 130 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, sul cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, a decorrere dall'anno finanziario 1978.

La somma porta il vincolo dell'originaria destinazione stante il carattere di contributo speciale e finalizzato della somma stessa.

Gli ulteriori contributi vengono liquidati secondo le norme della legge n. 1042/69 e cioè per quote non inferiori a un decimo, in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti.

In conclusione nell'anno 1982, per quanto attiene il capitolo 7274 del Bilancio dello Stato e che prevede il finanziamento degli interventi di cui alla legge 1042/1969 (art. 3) ed al decreto legge 377/1975 (art. 14) con uno stanziamento complessivo di £. 20.066.667.000 (competenza) e di £. 25 miliardi (cassa), tenuto conto dell'attuale stato dei lavori, si è addivenuti a variazioni di bilancio che hanno comportato un assestamento di cassa ammontante a circa £. 8 miliardi, che sono già stati interamente erogati al Comune di Milano.

LEGGE 19 FEBBRAIO 1970 N. 82.

Finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea "A" della ferrovia metropolitana di

Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145.

Autorizza, per la costruzione delle opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio, di prima dotazione della linea A della metropolitana di Roma (Osteria del Curato-Prati), il concorso dello Stato in trenta annualità in misura pari alla quota annua di ammortamento e interessi al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti e in ogni caso non superiore al 6,50% della spesa entro il limite di 30 miliardi.

In base alla legge è stato accordato al Comune di Roma un concorso in trenta annualità di £. 2.297.000.000 (Cap.7275) corrispondenti alla quota annuale ammortamento e interessi al tasso del 6,50% della spesa di 30 miliardi.

Le modalità di liquidazione sono quelle previste dalla legge n. 1042/69.

In relazione allo stato di avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti, l'annualità di concorso è stata liquidata per l'importo di £. 2.297.000.000.

LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Ai sensi della legge 285/77 vennero assunti con contratto a tempo determinato 848 giovani, impegnati nell'esecuzione di due progetti come sotto specificato:

Progetto A : Potenziamento attività operativa e ripristino controllo quinquennale degli autoveicoli;

Progetto B : Autotrasporto merci.

A seguito del D.L. 21/6/'80, n. 268, i giovani sono stati poi utilizzati in tutti i compiti di istituto di questa Am

ministrazione.

In attuazione della legge 29/2/1980, n. 33, nel corso del 1981 sono state effettuate le prove di idoneità previste dall'art. 26/ter della su citata legge. Le relative graduatorie sono in corso di ultimazione.

Il personale risultato idoneo nei predetti esami verrà assorbito nei ruoli della M.C.T.C. nei limiti del 50% di posti vacanti nella qualifica iniziale dei diversi ruoli.

I restanti giovani risultati idonei continueranno a prestare servizio presso questa Amministrazione, in qualità di contrattisti a tempo indeterminato in attesa o di essere inquadrati nei ruoli di questa Amministrazione, ma non prima di dieci anni, data l'esiguità dei posti disponibili in organico rispetto al numero dei giovani risultati idonei, o eventualmente presso le altre Amministrazioni ai sensi dello art. 26 della legge 29/2/1980.

In relazione alla necessità inderogabile, per esigenze di servizio, di disporre del predetto personale in via definitiva, è stato interessato l'Ufficio per la Funzione Pubblica affinché, in sede di applicazione del 4° comma del citato art. 26 quinquies, preveda un congruo aumento delle dotazioni organiche di questa Direzione Generale tale da assicurare, in breve tempo, il completo assorbimento del personale in questione.

LEGGÉ 27 NOVEMBRE 1980, N. 815

Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi

La legge sul credito agevolato sta trovando applicazione; infatti, in accoglimento di altrettante domande, sono

stati già adottati dalla Direzione Generale della M.C.T.C. 15 provvedimenti di ammissione al contributo.

Di questi 15 provvedimenti, 5 riguardano contributi in conto interessi e 10 contributi in conto canoni.

Per quanto riguarda la questione delle garanzie è all'esame del Consiglio dei Ministri un progetto di legge che dà la possibilità di accedere alla garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 12/bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

Comunque è da sottolineare che il sistema del credito agevolato, qualora dovesse essere approvato il progetto di legge Andreatta, subirà delle profonde innovazioni, prevedendo la possibilità di accordare l'agevolazione anche per colui che non ricorre al credito ma investe capitale proprio.

E' da tener presente che l'agevolazione viene accordata anche alle operazioni di locazione finanziaria (leasing) poste in essere con una delle 16 società appositamente convenzionate.

LEGGE 10 APRILE 1981, N. 151

Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali, Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

La legge quadro 10 aprile 1981, n. 151 per i pubblici servizi di trasporto locali, non di competenza statale, ha istituito due particolari fondi destinati, rispettivamente,

al ripiano delle perdite di gestione nel settore delle spese correnti ed all'acquisto di materiale rotabile e lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

Il primo fondo è stato istituito, ai sensi dell'art.9 di detta legge, presso il Ministero dei Trasporti con la denominazione di "Fondo Nazionale Trasporti" per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e privato, esercenti servizi adibiti al trasporto collettivo di persone e cose, effettuati in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza statale.

L'istituzione del fondo decorre dal 1982 e l'importo da stanziare in bilancio sarà pari all'importo corrisposto, a qualsiasi titolo, per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente in favore delle aziende predette con una maggiorazione di aliquota corrispondente all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato verificatosi nel precedente anno 1981.

Essendo previsto che la finanziaria deve indicare lo ammontare del FNT per il 1982 e per gli anni successivi, con l'art. 27 del D.L. 22/12/81, n. 786, relativo a disposizioni in materia di finanza locale è stata data attuazione all'adempimento già riservato alla legge finanziaria, per cui tale ammontare è stato provvisoriamente determinato, per l'anno 1982, in L. 2.900 miliardi di cui L. 2.500 miliardi quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981

dalle regioni, province e comuni e £. 400 miliardi quale quota aggiuntiva in relazione alla applicazione, al suddetto importo, dell'aumento del 16%.

Con l'art. 37 del suddetto D.L. 786, l'autorizzazione di spesa di £. 2.900 miliardi è stata limitata a £. 2.000 miliardi.

Poichè con decreto interministeriale Trasporti - Tesoro n. 176 del 13/1/82 sono stati stabiliti i criteri di ripartizione del FWT, fissando le aliquote di attribuzione, con D.M. 301 del 19/1/82 è stata autorizzata la corrispondenza di 600 miliardi, con D.M. 3/5/82, n. 1956 di 850 miliardi e con D.M. 17/6/82 n. 2898 di 550 miliardi, nella misura spettante a ciascuna Regione - e con accredito sul c/c intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Il secondo fondo, relativo agli investimenti, è previsto dall'art. 11 di detta legge per un ammontare di 2.000 miliardi da stanziare nel quadriennio 1981 - 1984, in ragione di 450 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e di 550 miliardi per ciascuno dei due successivi anni 1983 e 1984. L'assegnazione alle varie regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è stata disposta con D.M. 3/8/81, pubblicato sulla G.U. n. 3610 del 5 novembre 1981.

L'assegnazione del 1981 è stata accordata solo per competenza, sicchè, la cassa prevista nel corrente esercizio 1982 di 450 miliardi ha coperto le assegnazioni del 1981, ma non quelle del 1982 per le quali il Bilancio stesso stanziava la seconda rata di £. 450 miliardi. Per intanto, stante l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione ha erogata

to, con provvedimento del 5/2/1982, n. 660, l'importo di lire 112.500 milioni, corrispondente ai 3/12, in conto 1981, a favore delle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante accreditamento dei singoli importi rispettivi sui conti correnti intrattenuti, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, dalle medesime.

Successivamente, a seguito della approvazione del Bilancio dello Stato, con provvedimento del 4/5/1982, n. 2056, è stata effettuata l'erogazione dell'ulteriore importo di £. 337.500 milioni, quale residuo del complessivo stanziamento di £. 450 miliardi, previsto dalla legge 151/81.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (art.4).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19/3/1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

La legge n. 219 del 14/5/1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Questa Amministrazione ha valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa 14,8 miliardi il costo degli interventi da eseguire su linee ferroviarie (relativi agli impianti, sottostazioni elettriche, gallerie, fabbricati ecc.) in concessione a privati o in gestione governativa.

Tale valutazione fu già eseguita, costi dell'epoca, nel marzo 1981 ma il Ministero del Tesoro istituì il capitolo di

spesa (n.7297) solo verso la fine dello stesso anno, il che rese impossibile procedere sia agli impegni che, a maggior ragione, ai pagamenti che per disposizioni dello stesso Ministero non possono essere autorizzati che prima del 15-20 novembre di ciascun anno finanziario. Nel 1982 essendo lo stesso capitolo inserito tra i cosiddetti "residui aggiunti" la disponibilità effettiva per impegni si è avuta solo nel mese di aprile e per i pagamenti nel mese di giugno.

Nel frattempo, però sia le Società concessionarie che le Gestioni Governative hanno attuato una serie di urgenti interventi di riparazioni di impianti e fabbricati anticipando le spese con i fondi destinati alla copertura degli oneri di esercizio.

E' questo il caso della Gestione Benevento - Napoli (che ha dovuto ripristinare gallerie in frana per effetto del sisma, nonché diversi piccoli impianti e fabbricati) anticipando £. 1.026 milioni circa, con i fondi citati.

Cap. 7297

Spese già impegnate sul cap. 7297 (al 30 giugno 1982)	
Benevento-Napoli (n. 3 gallerie)	£. 1.211.236.670
F.C.L. (Fabbricato viagg. Potenza)	£. 413.542.220
	£. 1.624.778.890
	=====
Spese già anticipate dalle Aziende (al 30 giugno 1982)	
Benevento-Napoli (n. 3 gallerie)	£. 894.030.000
" " (altri lavori minori)	£. 132.428.000
	£. 1.026.458.000
	=====

AVIAZIONE CIVILE

LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 - D.L. 13 AGOSTO 1975 N. 377 convertito con modificazioni nella LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 493 - D.L. 26 MAGGIO 1979 N. 151 convertito con modificazioni nella LEGGE 27 LUGLIO 1979, N. 299.

Interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti

La LEGGE 825/73 e i successivi rifinanziamenti avevano la finalità di migliorare le condizioni di agilità e sicurezza degli aeroporti mediante l'esecuzione di opere immobiliari infrastrutturali ed impiantistiche.

L'autorizzazione complessiva di spesa sulle tre leggi in oggetto è di complessive L. 428 miliardi, di cui Lire 421 miliardi per interventi negli aeroporti e L. 7 miliardi per spese di personale (cessate con il 31 DICEMBRE 1979).

La durata del programma, inizialmente prevista in 5 anni, è stata poi prolungata per effetto della LEGGE 299/79.

La legge prevedeva snellimenti procedurali (esonero dai pareri preventivi per progetti e contratti fino a Lire 300 milioni, sostituzione dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore LL.PP. con quello di uno speciale Comitato, esercizio del controllo di legittimità in via successiva) e la LEGGE 299/79, in deroga alla LEGGE 584/1977, prevedeva la possibilità di affidare i lavori a trattativa privata.

A tutto il 31/12/81 le assegnazioni al bilancio sono state di £.408 miliardi, gli impegni assunti con atti formali, sul limite dello stanziamento, ammontano a £.418,40 miliardi, mentre nella tabella è riportato l'importo di Lire 308,53 miliardi per ragioni di coerenza con i dati risultanti dal conto consuntivo per il 1981.

Nel corso dell'anno considerato gli impegni presi con atti formali sono stati di circa 76 miliardi, a fronte di una assegnazione in bilancio di £.30 miliardi.

A seguito della revisione del programma di spesa dei fondi della LEGGE 299/79, approvata dal C.I.P.E. il 7 AGOSTO 1981, si è provveduto, nello anno considerato, ad assumere i relativi impegni di spesa che, per un terzo, hanno riguardato integrazione della revisione dei prezzi sui contratti in corso e per il resto contratti per la realizzazione di nuovi lavori.

Questi impegni hanno consentito di avviare la fase esecutiva di realizzazione del programma di attuazione della LEGGE 299/79, dopo che nel 1979/1980 era stata esaurita la fase progettuale.

Per quanto riguarda i pagamenti nel corso dell'anno 1981, essi sono stati superiori alla assegnazione di bilancio.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle leggi in argomento si forniscono i dati seguenti ripartiti a seconda che le opere siano curate direttamente dalla D.G.A.C. (che vi provvede mediante concessione di costruzione ad imprese e raggruppamenti di imprese) ovvero dagli Enti gestori di aeroporto (che vi provvedono in qualità di concessionari, tramite ditte appaltatrici).

Alla data del 31 DICEMBRE 1981 la situazione dello avanzamento dei lavori era la seguente (in milioni di lire)

1) Aeroporti in cui i lavori sono gestiti dalla D.G.A.C.

- Aeroporto di Ronchi dei Legionari98,43% di £.	6.352
- " di Verona100,00% di £.	9.152
- " di Bergamo91,38% di £.	7.573
- " di Pisa84,03% di £.	6.226
- " di Bologna76,69% di £.	3.292
- " di Rimini88,32% di £.	6.434
- " di Ancona95,18% di £.	8.657
- " di Napoli95,18% di £.	10.263
- " di Brindisi98,88% di £.	7.386
- " di Taranto100,00% di £.	5.283
- " di Reggio Calabria87,41% di £.	6.743
- " di Catania88,95% di £.	10.206

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- Aeroporto di Trapani	100,00%	di £.	8.145
- " di Pantelleria	98,33%	di £.	4.504
- " di Lampedusa	94,20%	di £.	14.316
- " di Cagliari	100,00%	di £.	9.986
- " di Alghero	100,00%	di £.	7.297
- " di Olbia	100,00%	di £.	5.722
			<u>£. 137.537</u>
			=====

2) Aeroporti in cui i lavori sono stati concessi ad Enti e Società di gestione (in milioni di lire)

- Aeroporto di Milano Linate	62,95%	di £.	12.455
- " di Milano Malpensa	32,76%	di £.	23.225
- " di Torino	65,34%	di £.	11.900
- " di Genova	39,04%	di £.	15.215
- " di Venezia	35,80%	di £.	6.893
- " di Roma Ciampino	88,14%	di £.	5.060
- " di Palermo	5,00%	di £.	10.200
- " di Bologna	50,85%	di £.	4.000
- " di Pisa	15,18%	di £.	6.963
- " di Roma Fiumicino	14,00%	di £.	23.000
			<u>£. 118.911</u>
			=====

Il divario fra l'avanzamento dei lavori negli aeroporti in cui i lavori sono gestiti direttamente dallo Stato (sia pure attraverso lo strumento della concessione di costruzione a consorzi di impresa) e quella degli aeroporti in cui i lavori sono stati concessi ai rispettivi enti gestori appare indubbiamente sorprendente, dato che in generale si ritiene che le capacità di spesa dello Stato, la cui azione è frenata da norme e procedure antiquate, siano inferiori a quelle di soggetti operanti secondo le norme del diritto comune.

Ciò è da imputare ai tempi occorrenti per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione, che è una fase ineliminabile dato che 1°) le opere si realizzano con fondi statali su aeroporti in concessione ad Enti, 2°) esse sono destinate a ritornare nella proprietà dello Stato alla fine della concessione e 3°) almeno per le opere afferenti con la navigazione aerea, sulla loro corretta progettazione ed esecuzione è necessario un penetrante esame ai fini della sicurezza dei movimenti aerei.

Una riduzione di questi tempi postula il riordinamento della D.G.A.C. ed il suo potenziamento, come d'altronde previsto nella stessa Legge 299/1979.

Allo scopo di ridurli sono stati introdotti alcuni snellimenti di procedure nelle convenzioni di concessione, i quali possono dare impulso all'andamento degli affidamenti dei lavori.

LEGGE 16 APRILE 1954, N. 156

- Costruzione del nuovo aeroporto di Genova

La legge prevedeva un finanziamento di £.500 milioni all'anno per 30 anni, per un complesso di £.15 miliardi.

La stessa legge prevedeva l'affidamento dei lavori al Consorzio Autonomo del Porto, il quale per mezzo di emissione di credito ha acquistato la somma capitale occorrente per i lavori che sono tutti eseguiti.

LEGGE 25 FEBBRAIO 1971, N. 111

- "Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli ed Agrigento. Completamento dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda. Completamenti ai fini dell'attività aerea civile di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile".

L'autorizzazione complessiva di spesa era di £.35.000 milioni poi ridotti a £.27.000 milioni poiché la LEGGE 9 AGOSTO 1974 N.369 destinò al collegamento ferroviario -Pisa - Firenze S.Maria Novella gli 8.000 milioni destinati al nuovo aeroporto di Firenze.

L'utilizzo delle restanti somme é stato il seguente: sono stati realizzati interventi negli aeroporti di Olbia, in quelli militari aperti al traffico aereo civile (eseguiti unitamente a quelli della LEGGE N.825/1973 in regime di concessione) per £.12.100 milioni; per gli aeroporti di Perugia, Asiago e Bologna complessivamente sono stati eseguiti lavori per £.2.000 milioni; non sono stati utilizzati gli importi destinati agli aeroporti di Bolzano e Comiso, né quelli previsti per la costruzione dei nuovi aeroporti di Agrigento e Napoli, per £.12.000.= milioni.

I residui di stanziamento sono di £.3.000 milioni.

Considerato che gli iniziali programmi sono ormai in parte superati ed in parte non più realizzabili con i fondi rimasti a disposizione, é in corso una proposta per un provvedimento di legge che destini all'aeroporto di Napoli Capodichino l'intera disponibilità residua, per migliorarne le condizioni di operatività ed efficienza in attesa che - nell'ambito di un Piano generale degli aeroporti - venga

eventualmente ripreso il progetto del nuovo aeroporto di Napoli.

LEGGE 21 DICEMBRE 1977, N. 985

Modifiche alla LEGGE 10 NOVEMBRE 1973 N. 755 concernente la gestione unitaria del sistema aeroportuale della Capitale ecc.....

La Legge aveva lo scopo di rimborsare alla Società Aeroporti di Roma, concessionaria della gestione degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino gli oneri da essa sostenuti per : 1°) risoluzione delle concessioni ed appalti esistenti al momento dell'inizio della concessione (1° Luglio 1974); 2°) interventi di potenziamento sulle infrastrutture ed impianti aeroportuali.

A causa della difficoltà di accertare la reale entità degli oneri sostenuti dalla Concessionaria, oltretutto a distanza di tempo, con la LEGGE 11 NOVEMBRE 1981 N. 644 è stato disposto che la somma residua sullo stanziamento di £.56 miliardi (prevista dalla LEGGE 985/1977) venisse erogata alla Società Aeroporti di Roma a titolo di contributo a tacitazione di ogni altra pretesa e con l'esclusione di ogni altro contributo statale per lo stesso titolo.

L'autorizzazione di spesa era di £.56.000 milioni.

Al 31 DICEMBRE 1981 la somma risultava essere tutta impegnata, mentre i pagamenti sono stati limitati a £.30.000.= milioni per mancanza della corrispondente disponibilità di cassa.

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 27 novembre 1973, n.825; Legge 16 ottobre 1975, n.493
e Legge 27 luglio 1979, n.299

Legge 22 marzo 1975, n.57

Legge 16 febbraio 1977, n.38

Legge 16 giugno 1977, n.372

Legge 22 agosto 1977, n.546

Legge 4 agosto 1978, n.479

Legge 18 agosto 1978, n.497

Legge 21 dicembre 1978, n.861

Legge 21 dicembre 1978, n.863

Legge 30 marzo 1981, n.119

LEGGI: 27 NOVEMBRE 1973, N. 825; 16 ottobre 1975, N. 493;
27 LUGLIO 1979, N. 299

Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

A. Prima parte

1. Natura e finalità dell'intervento

Per la realizzazione di interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti Italiani aperti al traffico aereo civile è stato dato l'avvio ad una concreta azione di contenimento, limitazione e riduzione delle carenze anche gravi esistenti nel sistema aeroportuale Italiano in particolare per quanto riguarda l'assistenza al volo e si sono gettate nel contempo le basi e le premesse per una necessaria programmazione aeroportuale nazionale.

2. Ammontare e durata del programma

La legge 825 ha previsto uno stanziamento totale di 60 miliardi così ripartiti:

E.F. 1973	-	8 miliardi
E.F. 1974	-	15 miliardi
E.F. 1975	-	15 miliardi
E.F. 1976	-	15 miliardi
E.F. 1977	-	7 miliardi.

La legge n.493 ha previsto un finanziamento suppletivo della legge 825 di 25 miliardi così ripartiti:

E.F. 1976	-	10 miliardi
E.F. 1977	-	10 miliardi
E.F. 1978	-	5 miliardi.

La legge n.299 ha previsto un ulteriore finanziamento di 22 miliardi così ripartiti:

E.F. 1979	-	10 miliardi
E.F. 1981	-	12 miliardi.

Allo stato attuale tutti i finanziamenti previsti sono stati assegnati.

3. Procedure previste dalla legge

Per accelerare le procedure amministrative le leggi suddette hanno previsto, in particolare:

- la costituzione di un apposito Comitato al quale devono essere inviati, per il parere, tutti i progetti di spesa che, secondo la normale procedura, dovrebbero essere inviati al Consiglio di Stato;
- il controllo successivo degli atti da parte degli Organi di riscontro;
- le speciali procedure sopradette sono state valide fino al 31-12-81, dopo tale data vengono di nuovo applicate le normali procedure.

B. Seconda parte

Stato di avanzamento dei programmi

Gli interventi previsti dalle leggi in oggetto hanno riguardato la realizzazione di infrastrutture, impianti e apparecchiature per l'assistenza al volo (radio assistenza e radar assistenza), la realizzazione di impianti, apparati e collegamenti per le telecomunicazioni e la meteorologia, e la costruzione di alloggi di servizio per il personale dell'Aeronautica Militare impiegato nell'assistenza al volo e nel controllo al traffico aereo civile.

Gli aeroporti interessati sono stati i seguenti: Italia Mobile, Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Roma Ciampino, Roma fiumicino, Falconara,

Genova, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli Ca
podichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pisa, Reggio Calabria,
Rimini, Ronchi dei Legionari, Taranto, Torino, Trapani, Vene-
zia, Verona.

Si prevede di poter impegnare entro il 1983 i fondi riman
nenti.

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI
FONDI STANZIATI DALLE:LEGGI : 27 NOVEMBRE 1973, N. 825; 16 OTTOBRE 1975, N. 493;
27 LUGLIO 1979, N. 299.Ripartizione delle commesse.

1. Commesse riservate:	Regione Campania - milioni	107
	" Puglia - "	484
	" Lazio - "	2.513
	" Sicilia - "	2.657
	" Sardegna - "	2.964
	<hr/>	
	Totale- milioni	8.725
2. Commesse nazionali:	milioni	66.915
3. Acquisti all'estero:	milioni	4.600
4. Spese per il personale:	milioni	3.600
	<hr/>	
	Totale Generale - milioni	83.840

LEGGE 22 MARZO 1975, N°57

Costruzione mezzi Marina Militare

1. Prima parte

a; Natura e finalità dell'intervento

La legge navale ha la finalità di realizzare un programma di costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina Militare, inteso ad assicurare la progressiva sostituzione delle unità da radiare in modo da mantenere ad un livello accettabile la consistenza delle Forze Navali.

Tale programma, comunicato al Parlamento, prevede la costruzione delle seguenti unità:

- 1 - 8 Fregate missilistiche ;
- 2 - 6 Aliscafi missilistici;
- 3 - 2 Sommergibili classe Sauro ;
- 4 - 2 Cacciatorpediniere missilistici;
- 5 - 1 Incrociatore portaelicotteri;
- 6 - 10 Unità per la caccia alle mine;
- 7 - 1 Unità da trasporto anfibio;
- 8 - 1 Unità logistica ;
- 9 - 1 Unità di salvataggio in mare;
- 10 - 36 Elicotteri imbarcati AB-212.

b. Ammontare e durata del programma

La Legge autorizza il Ministero della Difesa ad assumere impegni fino alla concorrenza di 1.000 Miliardi in un arco decennale (dal 1975 al 1984) attraverso i seguenti importi di spesa annuali :

- Esercizio	1975	30	Miliardi
- " " "	1976	50	" " "

- Esercizio 1977	80	Miliardi
- " " " 1978	135	" " "
- " " " 1979	155	" " "
- " " " 1980	145	" " "
- " " " 1981	135	" " "
- " " " 1982	110	" " "
- " " " 1983	95	" " "
- " " " 1984	65	" " "

In relazione alla entrata in vigore della legge 5 Agosto 1978, n° 468 (Art.35), le suddette quote annuali hanno cessato di avere validità dall'esercizio finanziario 1979.

La legge finanziaria (legge n.843 del 21.12.1978), cui viene rinviata la facoltà di indicare la quota destinata a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ha previsto i seguenti importi annuali:

- esercizio 1979	295 miliardi
- " " " 1980	356 Miliardi
- " " " 1981	54 Miliardi

c. Procedure previste dalla legge

La legge prevede :

- la costituzione di un Comitato speciale, presieduto dal Ministro della Difesa e da un sottosegretario di Stato suo delegato, chiamato ad esprimere il parere consultivo (in sostituzione dei pareri previsti dalle norme vigenti) sui progetti e i contratti il cui importo risulti superiore ai 300 milioni;
- la presentazione annuale, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e del relativo programma,

comprensiva di un elenco degli Enti, Società od imprese con le quali sono stati stipulati i contratti.

Tale presentazione annuale consente di seguire nel dettaglio le fasi successive dello stato di attuazione delle procedure stesse (vedi allegato n. 32 della Tabella 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'A.F. 1982).

2. Seconda parte

a. Stato di attuazione degli interventi e difficoltà incontrate.

Durante l'attuazione del programma l'abnorme ed imprevedibile tasso inflazionistico, che ha investito a pieno il settore della cantieristica, ha consentito di avviare solo i 3/4 del programma originario.

Inoltre i tagli di bilancio che hanno interessato in particolare il settore dell'ammodernamento hanno ulteriormente causato rinvii nel completamento del programma di costruzioni previsto dalla legge.

- Rimangono, pertanto, da effettuare le seguenti imprese:
- completamento acquisizione dotazioni di bordo per la nave Salvataggio, la nave Logistica ed i due Sommergibili;
 - prosecuzione del programma di costruzione del Garibaldi, delle 8 Fregate missilistiche A/S, dei 4 Cacciamine cl. LERICI e dei 27 ELI AB-212 A/S;
 - avvio del programma di acquisizione:
 - . di 1 Unità da trasporto per operazioni anfibia da 8.000 tonnellate circa;
 - . di altri 6 cacciamine, che in aggiunta ai 4 già in costru-

zione, completano il numero (10) previsto dalla programmazione;

- . di due cacciatorpediniere lanciamissili cl. AUDACE migliorato;
- . di altri 9 elicotteri AB-212 A/S per il completamento del numero (36) previsto dalla programmazione.

b. Provvedimenti correttivi

Fino al momento attuale, le imprese avviate si sono svolte secondo le previsioni, mentre per le imprese da avviare si ipotizza un ritardo di 3 o 4 anni rispetto alla programmazione a suo tempo approvata.

In aggiunta, la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare, per la completa realizzazione del programma associato alla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo, dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di un programma di nuove costruzioni che costituisce il minimo indispensabile per il mantenimento dell'efficacia dello strumento navale e per il suo tempestivo rinnovamento, la mancata realizzazione di parte del programma vanificherebbe la capacità e la credibilità dello strumento navale stesso, creando tra l'altro disarmonie e sbilanciamenti nelle varie componenti.

Sarà pertanto necessario continuare a reperire i fondi aggiuntivi per il completamento del programma nel più ampio contesto del bilancio ordinario della Difesa.-

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPEGGO
DEI FONDI STANZIATI DALLA LEGGE 22 MARZO 1975, N. 57

-- COMMESSE CENTRO-SUD	mld.	150,23
-- COMMESSE ESTERE.....	" "	248,50
-- COMMESSE NAZIONALI.....	" "	<u>596,21</u>
TOTALE	mld	994,94

LEGGE 16 FEBBRAIO 1977, N° 38

Ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica MilitareA. Prima parte

1. Natura e finalità dell'intervento

La legge n.38 è articolata sui seguenti programmi :

- Programma MRCA (n° 100 velivoli);
- Programma MB.339 (il quantitativo originario - 100 vel. è in via di riconsiderazione)
- Programma SPADA/ASPIDE (n.20 batterie SPADA e n° 1100 missili ASPIDE)
- Programma Radar per la difesa aerea.

2. Ammontare e durata del programma

La legge n. 38 prevede una durata massima decennale dal 1977 al 1986 con stanziamenti di 100 miliardi annui in tutti gli anni dal 1978 al 1986 e 35 miliardi nell'E.F. 1977; questa ultima quota poteva essere incrementata fino a 100 miliardi con fondi reperiti nei capitoli di parte ordinaria nello stesso E.F. - D'altra parte la legge prevedeva la possibilità di incrementare gli stanziamenti annuali fino a un totale pari al "tetto" della legge stessa, cioè a 935 miliardi.

Per l'esigenza di attuazione dei programmi questo meccanismo è stato applicato a partire dal 1978 e nel 1981 si è esaurito il finanziamento totale previsto dalla legge.

3. Procedure previste dalla legge

La legge citata prevede (art.3) la costituzione di un Comitato "ad hoc" che deve esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sui progetti e sui contratti necessari per l'attuazione dei programmi della legge stessa.

Tale Comitato, che riassume in se le funzioni altrimenti attribuite al Consiglio Superiore delle Forze Armate e al Consiglio di Stato, ha finora tenuto n. 33 sedute (a partire dal febbraio 1977, data di promulgazione della legge).

B. Seconda parte

Stato di attuazione dei programmi

a. Programma M.R.C.A.

Il programma internazionale MRCA si sviluppa attraverso un Memorandum of Understanding (MoU) fra i tre Paesi (U.K., B.R.D. e ITALIA) partecipanti, cui conseguono i contratti che l'Agencia Internazionale NAMMA stipula con le Ditte fornitrici.

Per quanto riguarda le attività del programma che rientrano nella legge n.38 sono stati finora sottoscritti i seguenti accordi: MoU n.10, relativo all'intera produzione, Supplemento n.1 al MoU n.10 (per il 1° lotto di velivoli), Supplemento n.2 al MoU n.10 (per il 2° lotto di velivoli, e parte del supporto al sistema d'arma iniziale di 1^ fase), Supplemento n.3 al MoU n.10, (per il 3° lotto di velivoli), Supplemento n.4 al MoU n.10 (per il 4° lotto di velivoli e supporto al sistema d'arma iniziale di 1^ fase), MoU n.12, relativo al supporto di 2^ fase durante la fase di produzione, MoU relativo al T.T.T.E. e relativo Supplemento (addestramento degli equipaggi di volo).

E' in corso di sottoscrizione il Supplemento 5 al MoU n.10 (5° lotto di velivoli).

In dipendenza dei meccanismi che regolano lo svolgimento del programma, gli impegni effettivi di spesa sono stati as-

sunti fino al 1981 su base annuale e, pertanto, nel bozzone allegato sotto la voce "impegni assunti" la quota parte del programma MRCA è rappresentata dalle somme effettivamente impegnate (e trasferite alla NAMMA per i successivi pagamenti) negli EE.FF. 1977, 1978, 1979 e 1980 a fronte delle attività svolte in tali anni; inoltre anche l'assegnazione di milioni 25.790 per il 1981 è stata impegnata per il programma MRCA.

A partire dal 1982 in poi gli impegni da assumere per l'Italia non saranno più su base annuale, dato che il Ministero del Tesoro al quale è stata chiesta l'autorizzazione ad assumere impegni pluriennali per il programma MRCA, ha concesso il proprio benessere.

b) Programma MB.339

Sono stati finora perfezionati i contratti dei velivoli e relative parti di ricambio e materiale G.F.E. per il 1° lotto (15 unità) e per il 2° lotto (40 unità).

Sono stati sottoposti al Comitato i contratti relativi al 3° lotto (26 unità) per i quali è prevista la registrazione entro breve tempo.

c) Programma SPADA/ASPIDE

E' stato perfezionato il 1° contratto di tale programma consistente nell'approvvigionamento delle prime 4 batterie SPADA.

Inoltre sta per essere avviato il contratto relativo all'acquisizione di n. 220 missili ASPIDE.

d) Programma Radar della difesa aerea

Il programma, che prevede l'acquisizione di sistemi Radar d'avvistamento, di quota e di apparati di identificazione IFF,

è nella fase iniziale di realizzazione.

La Direzione Generale competente ha finora stipulato un solo contratto per la "fornitura di 3 impianti con torri Radar per l'apparato Argos 10 e loro installazione in tre siti della rete di Difesa Aerea".

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI PER I PROGRAMMI DELLA LEGGE N. 38/77. (Fra parentesi le quote riservate al Sud).

- Contratto per fornitura di n° 10 seggiolini e 40 kits (Martin Baker)	mil.	688,36	Estero
- Contratto acquisto n° 15 velivoli (1ª rata)	"	16.500,00 (2.490,00)	Riservata
- Contratto per la fornitura di 210 kits per seggiolini	"	2.797,37	Estero
- Acquisto n° 10 motori (1ª rata)	"	7.980,92	Estero
- C.S. 2ª rata	"	3.136,72	Estero
- Acquisto 65 UHF	"	1.270,53	
- Sistemi IFF (260)	"	609,87	
- Acquisto materiale Age	"	1,70	Estero
- C.S.	"	6,10	Estero
- C.S.	"	8,34	Estero
- C.S.	"	58,37	
- Acquisto materiali GFE	"	51,75	
- C.S.	"	298,27	
- C.S.	"	22,10	
- Acquisto 40 seggiolini	"	(827,76)	Riservata
- Contratto 15 velivoli 2ª rata	"	10.462,45 (156,94)	Riservata
- Acq. p.r. per MB.339	"	3.893,03 (233,58)	Riservata
- Acq. 40 velivoli 1ª rata	"	18.000,00 (117,00)	Riservata
- Acq. 100 seggiolini	"	(1.820,92)	Riservata
- Acq. 30 turbomotori 2ª rata	"	4.000,00	
- C.S. 1ª rata	"	3.575,00	
- 40 assortimenti per assemblaggio motori	"	1.709,84	Estero
- 10 motori 2ª rata	"	3.170,55	Estero
- Differenza cambi	"	121,99	Estero
- Acquisto 65 UHF	"	1.161,38	
- 130 ricetrasmittitori	"	494,51	

	segue	mil.		
- 30 sistemi Tacan		566,03		Estero
- 260 sistemi IFF		1.423,03		
- 45 sistemi Tacan		787,00		Estero
- Materiale GFE		275,53		
- C.S.		732,20		
- Materiali Age		0,90		Estero
- C.S.		5,54		Estero
- C.S.		(4,18)		Riservata
- C.S.		112,65		Estero
- 40 velivoli 2ª rata		21.000,00		
		(1.365,00)		Riservata
- Acq. p.r. per MB.339		5.420,81		
		(54,21)		Riservata
- Differenza cambi		213,77		Estero
- Avionica per MB.339		58,58		Estero
- Differenza cambi		62,58		Estero
- Avionica		270,00		
- Banchi prova		93,35		Estero
- Acq. 4 batterie SPADA 1ª e 2ª rata		52.500,00		
- Acq. 40 motori 1ª rata		8.000,00		
- Differenza cambi		792,89		Estero
- Differenza cambi		648,36		Estero
- 30 turbomotori 3ª rata		1.444,27		
- 55 assortimenti per motori 1ª rata		9.774,66		Estero
- Differenza cambi		253,67		Estero
- 40 assortimenti per assemblaggio motori 3ª rata		6.747,49		Estero
- Acq. missili Kormoran 1ª rata		13.837,77		Estero
- Acquisto generatori		94,93		
- SPADA/ASPIDE 2ª rata		5.500,00		
- Missili Kormoran		9.090,00		Estero
- Differenza cambi 2ª rata		517,15		Estero
- 55 assortimenti per motori		7.413,19		Estero
- Differenza cambi		121,23		Estero
- 3 impianti con torri per Argos 10		(1.960,87)		Riservata

NOTA: Per quanto concerne i contratti per la realizzazione del programma MRCA la quota parte di spese sostenute all'estero è valutabile intorno al 10-12% mentre della parte nazionale si stima non inferiore al 25% la quota riservata al SUD. Le regioni interessate dai programmi in argomento sono: Lazio - Campania - Puglia.

LEGGE 16 GIUGNO 1977, N° 372

Ammodernamento armamenti dell'Esercito.A. Prima parte

1. Natura e finalità dell'intervento

a. La legge è stata varata con lo scopo di soddisfare le esigenze indilazionabili della F.A. nel settore degli armamenti, dei materiali, dei mezzi ed apparecchiature di supporto, al fine di adeguarne l'efficienza operativa agli obiettivi posti dalla ristrutturazione.

b. Lo stanziamento disposto prevedeva l'eliminazione delle gravi carenze esistenti nei seguenti settori fondamentali:

- difesa controcarri;
- difesa contraerei;
- sorgenti di fuoco a lunga gittata;
- mobilità tattica e logistica;
- comando e controllo.

2. Durata del programma e relativo stanziamento

a. La legge ha previsto uno stanziamento complessivo di miliardi 1.115 da erogarsi in quote annuali determinate dalla legge di approvazione del bilancio (dal 1979 le quote vengono stabilite dalla Legge Finanziaria) in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi o ad esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze.

b. L'intero stanziamento previsto è stato completamente erogato dal 1977 al 1982 secondo le seguenti aliquote annuali :

- anno 1977	Miliardi	35
- anno 1978	Miliardi	120
- anno 1979	Miliardi	200

- anno 1980	Miliardi	241,8
- anno 1981	Miliardi	319,7
- anno 1982	<u>Miliardi</u>	<u>198,5</u>
TOTALE	Miliardi	1.115

3. Sviluppo della spesa

a. I progetti di contratto relativi all'acquisizione dei mezzi e materiali previsti nel programma di dettaglio comunicato al Parlamento (Doc. XLVII n.2 - Camera dei Deputati - seduta del 14 Dicembre 1977) sono stati sottoposti al parere obbligatorio, ma non vincolante, del Comitato previsto dall'articolo 2 della legge.

b. Alla data del 30 Giugno 1982 risultano :

(1) esaminati ed approvati dal Comitato n.96 progetti di contratto ed atti addizionali di cui:

- n.76 a tutto il 30 giugno 1981 ;
- n.20 dal 1° luglio 1981 al 30 Giugno 1982;

(2) impegnati fondi in Ragioneria per mld.1.067,36 pari al 95% della autorizzazioni di spesa (stanziamenti) concesse a tutto il 1982 ;

(3) effettuati pagamenti per mld.-760,46 pari al 71% delle somme impegnate.

B. Seconda parte

1. Esigenze particolari

a. Lo stanziamento previsto dalla legge, basato sui costi stimati nel 1976, si è rilevato del tutto insufficiente ad assicurare l'attuazione dell'intero programma.

Il fabbisogno finanziario attuale viene valutato in 4.374 miliardi.

Considerato finora quanto autorizzato (mld. 1.115 pari al

lo stanziamento determinato dalla legge), per portare a termine il programma occorrerà disporre di ulteriori 3.259 mld.

b. Il progressivo incremento dei costi è dovuto essenzialmente alle seguenti cause:

(1) difficoltà di carattere tecnico industriale

Il programma infatti era stato inizialmente impostato su una certa indeterminatezza dei costi dovuta essenzialmente alle difficoltà di scelta e quantificazione dei sistemi d'arma, scelta basata prevalentemente sulle prestazioni effettive dei materiali da acquisire, verificabili solo a fase prototipica completata.

Proprio in questa fase l'industria non è riuscita a fornire un prodotto soddisfacente costringendo la F.A. a far slittare i programmi già avviati se non addirittura a modificarli o sospenderli.

Slittamenti e rinvii hanno comportato maggiori oneri di sviluppo dovuti in massima parte all'incidenza dei tassi di inflazione.

(2) Incidenza del tasso d'inflazione annuo

Il normale tasso d'inflazione ha prodotto nel tempo un notevole incremento dei costi preventivati.

Peraltro ad incrementare ulteriormente gli stessi, per i materiali di elevata sofisticazione quali sono i sistemi d'arma è intervenuto un ulteriore tasso del 4 - 8% annuo legato al progresso tecnologico dei materiali;

(3) Perdita di valore della lira nei confronti del dollaro e delle altre monete estere

Considerevoli sono state le ripercussioni connesse con la

perdita di valore della lira rispetto alle monete degli Stati presso i quali sono stati effettuati taluni approvvigionamenti e di cui la nostra industria è tributaria tecnologicamente.

Hanno inciso al riguardo anche i preoccupanti ritardi che l'industria nazionale dimostra, per alcuni settori degli armamenti terrestri, nei confronti di quella di altri Paesi.

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI
FONDI STANZIATI DALLA L.372/77

<u>COMMESSE RISERVATE</u>	:		
Regione Lazio	: Miliardi	73,46
<u>COMMESSE NAZIONALI</u>	: Miliardi	891,30
<u>COMMESSE ALL'ESTERO</u>	: Miliardi	102,60
<u>Totale Commesse:</u>		 Miliardi 1.067,36
=====			

LEGGE 22 AGOSTO 1977, N. 546.

Ricostruzione zone terremotate del Friuli.

A. Prima parte

1. Natura e finalità dell'intervento

La legge 22.8.1977, n.546 ha avuto lo scopo di finanziare :

- la ricostruzione, riparazione e riadattamento di immobili e infrastrutture militari distrutte o danneggiate dal sisma del Friuli;
- la ricostruzione ed il ripristino di mezzi e scorte dell'A.D. impiegati nel soccorso alle popolazioni.

Per l'impiego più proficuo dei fondi assegnati, è stato predisposto ed avviato un dettagliato programma di lavori ed approvvigionamenti che è, al momento, nella fase finale di attuazione.

2. Durata del programma e relativo stanziamento

Le spese autorizzate dalla legge riguardano:

a. Settore infrastrutture :

miliardi 25 così ripartiti :

anno 1977 miliardi 5

anno 1978 miliardi 10

anno 1979 miliardi 10

b. Settore materiali

miliardi 12 così suddivisi :

anno 1977 miliardi 4

anno 1978 e successivi miliardi 8

c. La spesa complessiva prevista a favore del bilancio della Difesa è di miliardi 37.

3. Sviluppo della spesa

- a. L'assegnazione dei fondi è avvenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge. Questo fatto ha condizionato le fasi della spesa che hanno potuto avere sviluppo solamente a partire dal 1979.
- b. Alla data del 30 giugno 1982 risultano :
- impegnati miliardi 37 pari al 100% delle autorizzazioni di spesa concesse;
 - effettuati pagamenti per miliardi 25,44 pari al 68,75% delle somme impegnate.

B. Seconda parte

1. Esigenze particolari

Sarebbe necessario disporre di ulteriori finanziamenti per 26 miliardi per fronteggiare l'incremento degli oneri verificatosi sia nel settore del ripristino delle infrastrutture (miliardi 20), sia in quello del reintegro dei mezzi e materiali ceduti (miliardi 6).

RIPARTIZIONE DELLE COMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI

FONDI STANZIATI DALLA LEGGE 546/77

IMPEGNI	COMESSE DITTE MEZZOGIORNO E RELATIVE REGIONI	COMESSE DITTE RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE
37,00	0,30 Lazio 1,63 Puglie 0,50 Campania	34,57

LEGGE 4 AGOSTO 1978, N° 479

Provvedimenti per l'occupazione giovanile

L'articolo 25 del decreto-legge 6.7.1978, n° 351, contenente norme sull'occupazione giovanile, convertito in legge 4.8.1978, n° 479, ha lo scopo di consentire al Ministero della Difesa di coprire nell'arco di un triennio, mediante corsi per oltre 17.000 allievi operai cui possono partecipare i giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento, il 75,4% delle vacanze esistenti nei propri ruoli operai (circa 23.000).

Per le modalità di reclutamento e di istituzione dei corsi predetti, l'articolo 25 del citato decreto-legge fa anche rinvio alle norme contenute nell'art.2 della legge 19.5.1964, n.345, che prevede espressamente il reclutamento mediante prove di esame.

In particolare, è prevista:

- a.) l'istituzione, con Decreto del Ministro della Difesa, di corsi allievi operai di durata annuale e semestrale sia per singoli Enti Militari sia cumulativamente per gruppi di tali Enti, con l'indicazione dei posti e delle qualifiche previsti per ogni singolo distinto corso;
- b.) l'emissione dei bandi per l'ammissione ai singoli distinti corsi a cura degli Enti Militari interessati, presso i quali hanno luogo anche le prove di esame;
- c.) la presentazione, da parte degli allievi operai risultati idonei nello esame finale, di tutta la documentazione richiesta per la nomina ad operaio dello Stato all'atto dell'ammissione al corso, in modo da poter procedere, a domanda degli interessati, con apposito decreto alla assunzione degli stessi,

senza ulteriori remore e senza la necessità di altri preventivi atti formali preliminari.

Per quanto concerne lo stato di attuazione dei programmi di arruolamento la situazione è la seguente :

- il primo ciclo di corsi allievi operai ha consentito di immettere a ruolo 5.199 giovani che hanno frequentato con esito positivo i corsi di cui trattasi;
- il 2° ciclo di corsi allievi operai per il reclutamento di 4.865 giovani ha avuto termine nell'arco di tempo compreso tra il mese di ottobre 1981 e quello di giugno 1982. Allo stato sono stati immessi a ruolo 2.951 allievi che hanno frequentato con esito positivo i corsi in parola. E' in corso l'istruttoria per l'emissione dei decreti di nomina dei restanti diplomati, per cui è da ritenere che gli stessi potranno essere assunti entro il 2° semestre del corrente anno.
- è stata autorizzata con D.M. 31.12.1980, l'istituzione di un 3° ciclo di corsi allievi operai per complessivi 7.285 giovani. L'inizio di tali corsi ha avuto luogo nell'arco di tempo compreso tra il mese di settembre e quello di dicembre 1981
 - salvo in alcuni Enti nei quali, per motivi organizzativi, è slittato ai primi mesi del corrente anno - per cui è da ritenere che nel corso del 1982 saranno assunti in ruolo circa 400 elementi. I restanti allievi saranno avviati al lavoro nel prossimo anno.

LEGGE 18 AGOSTO 1978, N° 497.

Alloggi di servizio per il personale militare.

PARTE I

Il Ministro della Difesa per il decennio 1978/1987, è le^gittimato ad attuare un prògramma di realizzazione di alloggi di servizio da destinare ai propri dipendenti al fine di ga^rantire la funzionalità degli Enti, Comandi e Reparti delle tre Forze Armate.

La Legge pluriennale autorizza la spesa di £.15 miliardi per il 1978, £.20 miliardi per il 1979 e £.30 miliardi in cia^sscuno degli anni dal 1980 al 1987, per un totale di £.275 mi^lliardi da imputare al capitolo 8001 e corrispondenti nei per^tinenti esercizi finanziari.

Le esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata sono sta^te definite dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore e su tale base GENIODIFE ha redatto apposito programma attuativo di mas^sima che, approvato dal Sig. Ministro, è stato trasmesso al Parlamento, al quale, peraltro, in allegato allo stato di pre^visione della spesa, viene presentata analitica situazione sullo stato di attuazione dei programmi.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 28/2/1981, n° 47, ora l'A.D. sta effettuando interventi con le seguenti modalità:

- a. acquisto di alloggi direttamente dall'edilizia privata ovve^ro dai Comuni o Consorzi che costruiscono anche su aree "167";
- b. costruzioni "ex novo" su sedimi militari o acquisiti dai Co^muni;

- c. permutate di aree o immobili con i Comuni o altri soggetti pubblici;
- d. trasformazioni;
- e. locazione di immobili di proprietà degli Istituti di Previdenza (programmazione in corso, a cura di STAMADIFESA).

PARTE II

Il recente forte impulso conferito all'attuazione dei programmi -nell'intento di fronteggiare almeno parzialmente la svalutazione- ha consentito di pervenire alla seguente situazione:

- stanziamenti al 1982: £. 135 MLD;
- fondi "impiegati": £. 205 MLD (il surplus di £.75 MLD è "impegnato" ex art.18 della Legge 468/78);
- unità abitative varate: n° 3.050.

Per i motivi sopraindicati, è previsto l'impiego della rimanente disponibilità di £.70 MLD entro il 31/12/1982, previa rettifica, con legge finanziaria e di bilancio, della cadenza degli stanziamenti.

Si evidenzia, infine, che a causa della lievitazione dei costi, l'indice realizzativo del programma decennale si attesterà sul 65% di quanto preventivato, che peraltro era già un "minimum" rispetto alle esigenze globali delle FF.AA.

Si sottolinea, pertanto, in questa sede la necessità di promuovere ogni azione per pervenire ad un adeguato rifinanziamento della Legge.

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI
FONDI STANZIATI DALLA:LEGGE 18 AGOSTO 1978, N° 497- COMMESSE RISERVATE :

. Regione Campania	:	Milioni	3.537
. Regione Puglia	:	" "	16.890
. Regione Basilicata	:	" "	400
. Regione Sicilia	:	" "	4.255
. Regione Sardegna	:	" "	4.917

Milioni 29.999

- COMMESSE NAZIONALI :

Milioni 83.961

TOTALE COMMESSE Milioni 113.960

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, n° 861

Rifornimento idrico delle isole minori

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

La legge ha lo scopo di consentire la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

b. Ammontare e durata del programma

L'autorizzazione di spesa complessiva ammonta a 7.365 milioni su un arco di 4 anni, dal 1978 al 1981.

c. Procedure previste dalla legge

Nessuna particolare procedura, ad eccezione della raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare la commessa alle Imprese del Mezzogiorno.

2. Seconda parte

a. Stato di attuazione della legge

Tenuto conto che la prima gara a licitazione privata per l'acquisizione di 2 unità è andata deserta per inadeguatezza dello stanziamento iniziale, è stato riproposto un progetto di contratto per n. 1 unità, con opzione per una seconda. La gara di appalto concorso esperita il 14 aprile 1981 e limitata alle Ditte del Mezzogiorno, ha consentito alla Marina Militare Italiana di stipulare un contratto, con la Ditta "Cantieri Navali Ferbex" di Napoli, per la costruzione di una motocisterna con capacità di trasporto di 1.250 tonnellate d'acqua.

b. Provvedimenti correttivi

Poichè il contratto di cui sopra prevede un'opzione da far valere entro 360 giorni dall'approvazione del contratto (17 Ot

tobre 1981), per la costruzione di una seconda unità alle stesse condizioni, è stato predisposto uno schema di disegno di legge per lo stanziamento dei fondi necessari per esercitare l'opzione di cui trattasi.

L'onere dell'iniziativa è stato valutato in 8.200 milioni da ripartire negli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984 in ragione rispettivamente di milioni 1.800, 3.400 e 3.000.

Tale onere è stato ottenuto considerando la spesa sostenuta per avviare la costruzione dell'unità gemella (7.635 milioni) e gli oneri di revisione prezzi che sono stati stimati in circa 600 milioni.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 863

Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite.

A. Prima parte

1. Natura e finalità dell'intervento

Trattasi di un intervento teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite METEOSAT, allo scopo di ampliare le capacità di studio e ricerca nel settore ed a fornire una maggiore e più precisa mole di informazioni da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma

La legge 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni. Ha previsto inoltre che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema debba essere stabilita la somma occorrente per la sua gestione.

Allo stato attuale sono stati erogati i seguenti finanziamenti :

E.F. 1978	- 2,5 miliardi
E.F. 1980	- 0,8 miliardi
E.F. 1981	- 0,9 miliardi

3. Procedure previste dalla legge

La legge 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. Seconda parte

Stato di avanzamento dei programmi

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Sono state bandite tre gare appalto concorso per la fornitura in opera di una parte della rete (circa il 50%) per le quali si prevede l'impegno di miliardi 1,30 entro il c.a..

La rimanente parte della rete sarà oggetto di una quarta gara appalto concorso il cui progetto è attualmente all'esame del Consiglio di Stato. L'impegno dei fondi (1,20 miliardi circa) è previsto entro il corrente anno o per l'inizio del 1983.

Nel corso dell'anno 1983 inizierà la graduale entrata in esercizio del sistema.

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119

Equipaggiamenti per il concorso alla protezione civile ed il soccorso delle popolazioni colpite da calamità.A.- Prima parte.

1. Natura e finalità dell'intervento.

La spesa autorizzata dalla legge finanziaria 1981 all'articolo 17 ha avuto lo scopo di iscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale da impiegare per:

- la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle FF.AA. per il concorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità;
- l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi occorrenti per la specifica necessità.

In particolare, i programmi che dovranno essere attuati in tale contesto prevedono l'acquisizione di:

- per l'Esercito:
 - . mezzi e materiali per il completamento della bivalenza delle unità del Genio;
 - . mezzi, materiali ed infrastrutture per la costituzione di unità operative nel sud (X e XI Commilitari);
 - . scorte di materiali specifici per il sostegno dei sinistrati;
 - . mezzi e materiali per la forza di pronto intervento.
- per la Marina:
 - . 6 unità minori da trasporto per concorso in pubbliche calamità;
 - . mezzi navali per il soccorso immediato a barotraumatizzati

e assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo;

- . supporto logistico per impiego di elicotteri in pubbliche calamità;
- . automezzi per trasporto materiali in zone colpite da calamità;
- . materiali vari.

- per l'Aeronautica:

- . elicotteri AB.212;
- . mezzi e materiali per i rilevamenti aerofotogrammetrici (veicoli - sensori - scorta pellicola);
- . mezzi per il Comando e Controllo (radar mobili ed unità telecomunicazioni);
- . mezzi da posizionare su aeroporti (sollevatori, pallets, etc);
- . unità sanitarie mobili.

2.- Durata del programma e relativo stanziamento.

La legge finanziaria 1981 aveva previsto uno stanziamento triennale di 650 mld. così ripartito:

- anno 1981	mld. 50
- anno 1982	" 300
- anno 1983	" 300

Tale ripartizione, fermo restando l'importo globale, è stata modificata dalla legge finanziaria 1982 (L.181 del 26 aprile 1982) stabilendo le seguenti aliquote annuali:

- anno 1981	mld. 50
- anno 1982	" 200
- anno 1983	" 300
- anno 1984	" 100

3.- Sviluppo della spesa.

L'erogazione dei fondi stanziati dalla legge segue la stessa disciplina di quelli iscritti nei capitoli di Ammodernamento/Rinnovamento delle FF.AA. I progetti di contratto per l'acquisizione dei mezzi e dei materiali vengono pertanto sottoposti all'esame ed al parere obbligatorio, ma non vincolante, del Comitato di cui all'art. 3 della Legge 372/77.

Alla data del 30 giugno 1982 risultano esaminati vari progetti di contratto per un importo complessivo di mld. 49,51, di cui mld. 41,61 impegnati in Ragioneria.

Al momento i programmi avviati riguardano:

- acquisizione degli elicotteri AB.212, prevista in 2^a tranches :

prima 'tranche' di 5 elicotteri

E' stato perfezionato il contratto relativo ai motori con la Pratt & Whitney.

E' in corso di registrazione il contratto Agusta.

Sarà avviato a breve l'iter amministrativo del contratto con la Ditta Alfa Romeo per l'assemblaggio dei motori da destinare al terzo elicottero e successivi.

seconda 'tranche' di 16 elicotteri

Sono concordati i prezzi per i kits di assemblaggio dei motori Pratt & Whitney, il contratto di assemblaggio dei motori Alfa Romeo ed il contratto cellule elicotteri complete di apparati avionici, strumenti e supporto logistico corrispondente.

I relativi contratti potranno a breve iniziare l'iter amministrativo con la prescritta sequenza.

- acquisizione di:

- . automezzi per il trasporto di personale e materiali in zone colpite da calamità;
- . unità navali minori da trasporto;
- . mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo;
- . supporto logistico per l'impiego degli elicotteri della Marina in pubbliche calamità.

B.- SECONDA PARTE

1. Esigenze particolari.

Sarebbe opportuno che, dopo il 1984, la legge finanziaria prevedesse stanziamenti annuali specifici per le esigenze connesse con:

- il mantenimento dei mezzi e materiali acquisiti con i fondi già autorizzati;
- il funzionamento dei reparti costituiti.

RIPARTIZIONE DELLE COMMESSE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI
FONDI STANZIATI DALLA LEGGE 119/81

- COMMESSE CENTRO-SUD	milioni	1760,16
- COMMESSE NAZIONALI	" "	35449,80
+ COMMESSE ALL'ESTERO	" "	<u>4400,04</u>
TOTALE	milioni	41610,00

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 1° marzo 1975, n. 47
- Legge 1° luglio 1977, n. 403
- Legge 27 dicembre 1977, n. 984
- Legge 20 ottobre 1978, n. 674
- Legge 10 dicembre 1980, n. 845
- Legge 10 dicembre 1980, n. 849
- Legge 3 febbraio 1981, n. 14
- Legge 1° agosto 1981, n. 423
- Legge 26 febbraio 1982, n. 53

LEGGE 1° MARZO 1975, N. 47

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi

La legge, promossa per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, prevedeva per il quinquennio 1975-1979, finanziamenti per 17 mila milioni di lire per l'acquisto di attrezzature, la realizzazione di infrastrutture, il funzionamento del servizio antincendio boschivo e la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco.

I finanziamenti sopra indicati sono per la quasi totalità esauriti.

Le somme che al momento residuano interessano essenzialmente la realizzazione dei piani regionali antincendio che in alcune regioni non sono stati ancora approvati; il ripristino dello stato di alcuni luoghi - ricadenti nelle zone boscate comprese nei piani regionali antincendio - distrutti o danneggiati dal fuoco ed, infine, la corresponsione dell'indennità di rischio al personale del Corpo Forestale dello Stato.

L'indennità, peraltro, non è stata ancora corrisposta a causa della mancata approvazione del regolamento previsto dall'art. 7 della legge.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni.

La legge promuove il rifinanziamento, per gli anni dal 1977 al 1981, dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art.9 della legge 16 maggio 1970, n.281.

L'art.28 della legge finanziaria per il 1981 (L.119/81) ha prorogato la suindicata legge fino al 1983, disponendo il rifinanziamento dell'art.5 il cui stanziamento è destinato alla concessione:

- di contributi a favore di cooperative e loro consorzi, diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammmodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;
- di contributi per progetti presentati da cooperative e loro consorzi, aventi dimensione nazionale o interregionale, inseriti nei programmi nazionali del FEOGA, sezione orientamento e non potuti finanziare a carico di detto Fondo;
- di contributi per le attività tese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale, specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;
- di contributi a favore di consorzi nazionali di cooperative sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di

concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti.

Circa lo stato di attuazione degli interventi di cui sopra può dirsi che i residui di stanziamento, che alla data del 31.12.81 ammontavano a 42 miliardi di lire, saranno impegnati integralmente, al termine delle istruttorie in corso, per l'acquisizione e la realizzazione degli impianti cooperativi.

Anche il programma di interventi di opere pubbliche di bonifica montana nel comprensorio del fiume Liscia (Gallura) é in fase di avanzata realizzazione.

Di recente sono stati ultimati e collaudati i lavori di completamento della strada "Diga Liscia-Calana-Luras", i lavori del canale adduttore delle acque della diga sul fiume Liscia alle zone irrigue di Arzachena e di Olbia e quelli del ponte Tubo sul Rio Arzachena. Sono già stati appaltati i lavori di completamento della diga del Liscia e si ha motivo di ritenere che entro il 1983 sarà interamente speso lo stanziamento di 6 miliardi di lire recati dalla legge in oggetto che all'attualità sono già stati totalmente impegnati.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

La legge, come è noto, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'economia agricola nazionale.

Per il periodo che va dal 1978 al 1981, per interventi di competenza statale, sono state disposte autorizzazioni di spesa per complessivi 717,177 miliardi di lire.

Il Piano nazionale ed i piani regionali - mediante i quali si realizzano gli interventi nei vari settori - hanno durata quinquennale, mentre quelli relativi alla forestazione ed alla irrigazione hanno durata decennale.

Lo stato di attuazione della legge è il seguente per i singoli settori:

- Settore zootecnico

Secondo le linee programmatiche delineate dai due strumenti di piano, le azioni intraprese nel quadro della selezione e miglioramento del bestiame concernono la tenuta e la gestione dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, nonché tutta una serie di azioni di sostegno volte al miglioramento genetico e produttivo strettamente integrate con le azioni strutturali, promozionali ed organizzative promananti dalle regioni.

Le azioni intraprese hanno consentito il potenziamento delle Associazioni provinciali allevatori e dell'Associazione

ne nazionale allevatori per dare una maggiore efficacia e razionalità al sistema dei controlli funzionali ed alla tenuta dei libri genealogici. In tal senso è continuata l'attività diretta a costituire una banca nazionale per la gestione computerizzata dei risultati.

E' stata, inoltre, potenziata l'attività delle Associazioni nazionali di specie e razze. In tale ambito è stata avviata la realizzazione del centro genetico della razza Piemontese, con un impegno di spesa di 873 milioni di lire e della razza pezzata rossa con un impegno di 886 milioni di lire. Sono, inoltre, entrate in fase esecutiva le iniziative avviate negli anni precedenti per la realizzazione del centro genetico della razza frisona italiana e del centro tori. E' proseguita, infine, l'azione di recupero della razza da carne con l'avanzamento delle iniziative assunte per la realizzazione di un apposito centro zootecnico per prove genetiche su bovini italiani da carne.

Notevoli difficoltà esecutive sono state incontrate nell'espletamento del complesso delle attività sopra descritte a causa sia degli scivolamenti di disponibilità finanziarie in bilancio, sia per la costante e progressiva perdita di incidenza economica degli stanziamenti programmati. Ciò ha comportato, tra l'altro, la necessità di spostamenti di spesa a sfavore delle attività generali di supporto con pregiudizio per l'insieme delle iniziative avviate.

L'azione da svolgere, secondo le linee individuate dagli strumenti di piano, nella lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post natale dei vitelli si

è sviluppata nella funzione generale d'indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e in azioni proprie di di vasto interesse come l'accertamento effettivo delle diverse cause incidenti nel determinare la fenomenologia e la organizzazione dei corsi residenziali di formazione tecnico-scientifica per agronomi e veterinari segnalati dalle regioni ed utilizzati in seguito dalle stesse per interventi di assistenza presso gli allevamenti.

Nel 1981 è proseguita l'attività di organizzazione dei corsi (alcuni dei quali si sono già conclusi), nonché la predisposizione di opportuni presidi sanitari e di un centro nazionale per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati conoscitivi relativi in collegamento con un laboratorio specializzato, in corso d'istituzione.

La complessità delle problematiche e la natura pressochè sperimentale delle iniziative (per il nostro Paese) ha reso alquanto difficoltosa la prima fase di attuazione del complesso d'interventi e ciò ha determinato una prima, insufficiente utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

- Settore sviluppo e produzione materiale di moltiplicazione

Il piano stralcio 1978 ha trovato la sua prima realizzazione a seguito della approvazione del programma nazionale di coordinamento per la produzione di materiale di moltiplicazione, avvenuta per parte del CIPAA l'11.12.1980.

Tale programma ha previsto interventi di spesa da attuarsi direttamente dall'Amministrazione centrale ed interventi da realizzare attraverso le Amministrazioni regionali

per un ammontare complessivo di 4 miliardi di lire.

Il piano pluriennale 1979 - 82 riguarda soltanto interventi da attuarsi da parte della Amministrazione centrale per un ammontare complessivo di 10 miliardi di lire.

Quantunque diversificati come modalità di esecuzione e nelle forme di pagamento, i diversi interventi trovano univocità di obiettivi nei programmi predisposti.

Con il piano stralcio 1978 sono stati previsti interventi, per la parte di competenza dell'Amministrazione centrale, inerenti a:

a) settore vitivinicolo:

- potenziamento e risanamento delle attività di certificazione;
- completamento del catalogo nazionale delle varietà;
- esecuzione di prove comparative comunitarie sui portinnesti.

b) settore frutticolo:

- centro per la produzione di materiale di moltiplicazione sano e geneticamente certo.

c) settore orticolo:

- centro per la raccolta, catalogazione e conservazione del germoplasma orticolo esistente nei vari ambienti di differenziazione spontanea del territorio nazionale e mediterraneo in genere;
- campi catalogo delle varietà da orto articolate per specie e per ambiente allo scopo di realizzare luoghi di riferimenti per il confronto varietale.

Con il piano pluriennale si sono previsti interventi

per il settore della viticoltura volti principalmente alla :

- sistemazione delle anagrafi vivaiste ed archiviazione dati mediante elaborazione elettronica;
- potenziamento del servizio di certificazione" inteso come adeguamento di mezzi tecnici ed intensificazione delle operazioni di controllo presso campi di colture, cantieri di lavorazione e punti di vendita dei prodotti viticoli in esame;
- realizzazione di campi di conservazione dei vitigni iscritti al catalogo nazionale delle varietà.

Gli interventi nei settori viticolo, frutticolo ed orticolo vengono realizzati attraverso i rispettivi Istituti Sperimentali di viticoltura di Conegliano, di frutticoltura di Roma e di orticoltura di Salerno.

- Progetti particolari di sviluppo

E' stato approvato e reso esecutivo il programma formulato dalla S.p.A. "Amiata" con sede in Abbadia S. Salvatore, per la realizzazione di un complesso serricolo in Piancastagnaio, che avvalendosi dell'utilizzo di energia geotermica, ivi disponibile, si propone di realizzare 40 ettari di serre per produzioni floricole ed orticole attraverso anche l'assunzione di 400 unità lavorative.

Il tempo previsto per la completa realizzazione del complesso è di cinque anni a far data dal 1981.

- Settore valorizzazione prodotti agricoli e vivi D.O.C.

Si è badato a sostenere e potenziare l'attività del Comitato Nazionale Vini, nonché ad assicurare e rilanciare il funzionamento delle Commissioni di degustazione in collega

mento con le Camere di Commercio. Inoltre, d'intesa con la Unioncamere, è stata promossa la formazione professionale dei dipendenti camerale addetti al controllo dell'esportazione dei vini. E' stata altresì avviata una indagine-ricerca rivolta ad accertare le ulteriori suscettività di estendimento dei vini a D.O.C. nell'intento di svolgere le ulteriori e corrispondenti azioni sollecitatrici presso le Regioni e gli operatori interessati, per nuove denominazioni.

Anche per quanto riguarda la valorizzazione delle qualità dei prodotti agricoli e zootecnici è stato messo a punto un programma esecutivo di attività che punta sulla valorizzazione delle carni fresche e conservate (prosciutti, ecc.) e dei formaggi, soprattutto tramite il rilancio funzionale o nuova costituzione dei consorzi di tutela specie per quanto attiene alla valorizzazione dei marchi di qualità.

- Settore cooperazione

In considerazione della necessità di ordine qualitativo del fattore umano da inserire o inserito in un contesto cooperativo in evoluzione, nonché della necessità di sostenere gli organismi cooperativi nella loro azione di penetrazione nei mercati e diffusione dei principi e delle realizzazioni cooperativistiche, l'attività svolta nel 1981 è stata incentrata nella qualificazione e formazione professionale dei quadri dirigenziali dei vari settori produttivi; nella informazione, aggiornamento e divulgazione sulla tematica cooperativistica; negli incentivi per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché nella concessione di tributi a favore di consorzi nazionali e di coo

perative, sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti.

- Settore di attività, indagini, studi e ricerche

Le attività di indagini, di studi e di ricerca e di sperimentazione agraria, seguendo le linee del piano, hanno contribuito sostanzialmente al ruolo tecnico, scientifico e conoscitivo per gli indirizzi e gli obiettivi prefissati per la proiezione dei settori produttivi e contemplati dalla legge.

Esse perseguono tre direttrici fondamentali: il privilegio totale alla domanda di ricerca anzichè all'offerta; l'instaurazione di rapporti d'intesa; la collaborazione e la armonizzazione tra i vari Centri decisionali pubblici e privati (C.N.R., Regioni, Università, Organismi di studio privati, ecc.), nonchè il tempestivo traferimento dei risultati e delle informazioni ai gestori degli elementi conoscitivi.

Su tali basi sono state accertate le esigenze concrete espresse dal mondo agricolo e dal sistema economico, territoriale e nazionale.

A tal fine le iniziative svolte sono state inquadrare sia nell'ambito di appositi progetti finalizzati, sia nel sistema dei programmi comunitari. Per l'attuazione di tali programmi è stato utilizzato e notevolmente attivato il potenziale tecnico-scientifico degli Istituti e Laboratori

di sperimentazione di questo Ministero (elementi traenti e coordinatori dei progetti) e di altri organismi (Università, C.N.R., Regioni ed organismi di studio privati).

Parallelamente alla parte tecnico-scientifica il programma di indagini, studi e ricerche è stato esteso anche a quelle iniziative di carattere economico, di mercato e sui flussi dei consumi.

Tale programma ha consentito la realizzazione di una matrice del sistema agro-alimentare italiano; di un modello econometrico della agricoltura, nonchè la realizzazione di indagini e studi settoriali, previsioni congiunturali per accrescere la conoscenza di determinate realtà produttive socio-economiche e territoriali e dei prezzi.

Altre iniziative sono state programmate ed avviate quali ad esempio il rilevamento a distanza (telerilevamento) delle risorse naturali e delle situazioni territoriali nazionali; l'avvio della realizzazione di una rete agrometeorica nazionale; progetti di valorizzazione agrituristica; studi e ricerche in materia di zootecnia alternativa, di trasporti, ecc.

Inoltre sono state attuate azioni preliminari atte alla realizzazione di una banca dati collegata con tutti gli Organismi interessati; è proseguita l'attività AGRIS ed AGRINDEX nonchè quella di divulgazione e trasferimento dei risultati della ricerca e della sperimentazione.

- Settore Forestazione

Il piano agricolo nazionale prevede interventi per la lotta contro gli incendi boschivi per la difesa ambientale,

per il funzionamento del centro d'informazione forestale , per la produzione di semi e piantine forestali, per la compilazione della carta, dell'inventario forestale e della carta delle vocazioni.

Le attività svolte in questi comparti hanno determinato l'utilizzazione pressoché totale delle risorse finanziarie disponibili. Soprattutto il comparto lotta contro gli incendi boschivi e difesa ambientale hanno fatto registrare il completo utilizzo di queste risorse e messo in evidenza la necessità di una modifica degli attuali orientamenti del piano verso una maggiore attenzione programmatica e finanziaria nei riguardi di questi due settori.

Qualche ritardo si è registrato nelle attività concernenti il funzionamento del Centro d'informazione forestale e in quelle inerenti la formazione delle carte tematiche prima citate.

Pregiudizievole per un più rapido impiego delle risorse finanziarie si è rivelato il ritardo con cui le risorse stesse sono state messe a disposizione dell'amministrazione; è auspicabile che in futuro possano essere semplificate le procedure relative al fine di ottenere la disponibilità dei fondi sin dai primi mesi dell'esercizio finanziario.

Con i finanziamenti recati per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi è stato in parte provveduto all'aumento dei mezzi e delle attrezzature antincendio di cui dotare il personale forestale dei gruppi meccanizzati, istituiti ai sensi della legge n. 47/1975 e dei Comandi di stazione. Con gli accreditamenti disposti a favore dei capi dei

centri operativi del servizio antincendio boschivo e dei responsabili regionali del Corpo Forestale dello Stato per l'esercizio e la manutenzione dei veicoli e delle attrezzature è stato reso possibile, sia pure con difficoltà per il ritardo col quale i fondi sono resi ogni anno disponibili, lo svolgimento del servizio di prevenzione e di intervento contro il fuoco. Sono state rimborsate all'Esercito le spese sostenute per l'attività antincendio svolta nell'anno passato dagli elicotteri CH 47 Chinook. I rimborsi all'Aeronautica Militare per l'attività del C-130 Hercules, attrezzato con modulo pressurizzato per il lancio di miscele ritardanti a lungo termine, saranno invece effettuati con i fondi richiesti in sede di assegnamento di bilancio con i quali si provvederà anche al pagamento dei corsi di formazione per piloti e motoristi di elicottero attualmente frequentati da personale forestale.

A seguito del sensibile ampliamento del numero degli aeromobili militari attrezzati per l'attività antincendio, i finanziamenti recati dalla presente legge per il 1983 saranno per la quasi totalità assorbiti dalle spese di esercizio dei suddetti mezzi ad ala fissa e mobile, dall'acquisto di ritardante chimico e dagli oneri derivanti dalla gestione dei mezzi e delle attrezzature antincendio in dotazione alle forze di terra.

- Settore attività promozionale

La promozione dei nostri prodotti agricolo-alimentari in Italia ed all'estero, compresa tra gli obiettivi perseguiti dalla legge 984/77, nel corso del primo semestre '82 si è svolta regolarmente attraverso azioni effettuate nei

mercati esteri, di maggiore interesse da parte dell'I C E, affidatario dell'iniziativa per mezzo di apposite convenzioni.

Anche l'attività all'interno è proseguita regolarmente con l'avvio di ulteriori iniziative.

- Settore prevenzione e repressione frodi

Il potenziamento di tale settore, anch'esso obiettivo perseguito dalla legge 984/77, consta di un'iniziativa principale concernente la meccanizzazione del Servizio attraverso l'installazione di una rete di sistemi di elaborazione dati collocata negli Istituti addetti al servizio stesso e collegati per le necessarie riassunzioni e sintesi con il centro elaborazione dati installato presso il Ministero e di iniziative complementari quali l'ammodernamento delle apparecchiature delle analisi di revisione.

La novità e la complessità del procedimento di meccanizzazione non ne hanno consentito la realizzazione nel primo semestre '82. Dato lo stato dei lavori (avvenuta presentazione dei progetti tecnici da parte delle ditte interessate) si prevede, salvo imprevisti ostacoli, il suo avvio nell'anno in corso o quanto meno nei prossimi mesi del 1983.

Procede regolarmente la sostituzione delle apparecchiature di analisi obsolete. Nel corso dell'anno non appena saranno disponibili i relativi fondi, si provvederà all'acquisto di un nuovo gruppo di macchine.

-Settore irrigazione

A fronte di una dotazione complessiva nel decennio 1978/87 di Lire 454.191 milioni destinata alla realizzazione di opere irrigue di competenza statale, l'Amministrazione,

avvalendosi della legge 468/78, che consente di effettuare impegni su stanziamenti futuri, ha approvato progetti per l'importo di lire 256.105 milioni, pari al 56,4% dell'intero programma.

Le riduzioni e trasferimenti su futuri esercizi operati legislativamente sugli stanziamenti annuali originariamente previsti, hanno determinato una contrazione delle dotazioni nel primo quadriennio, che si sono ridotte a Lire 175.846 milioni.

Inoltre al 30.6.1982 mancava ancora l'iscrizione in bilancio dello stanziamento relativo all'esercizio 1982.

Trattandosi di finanziamenti relativi ad opere di complesso contenuto tecnico e di rilevante importo, eseguibili in tempi prestabiliti contrattualmente, le accennate circostanze conducono ad un rallentamento delle opere o quanto meno ad un aumento di oneri per l'Erario.

Il residuo di stanziamento al 31.12.1981, di Lire 47,2 miliardi è stato interamente assorbito alla data del 1° gennaio 1982, per effetto degli impegni pluriennali a suo tempo assunti.

L'andamento dei pagamenti supera il 53% degli impegni.

Resta ancora insoluto il problema della copertura dei superi di spesa rispetto agli impegni di progetto.

E' noto che il piano Agricolo Nazionale per quanto concerne il settore irriguo si è basato su progettazioni o valutazioni espresse in base ai livelli dei costi attuali nell'esercizio 1977 ed in qualche caso anche precedenti.

L'evolversi della spirale inflazionistica, determina

l'assorbimento di gran parte delle disponibilità per revisione prezzi contrattuali ed aumenti d'asta.

Ove non saranno assicurati entro breve termine i mezzi finanziari necessari, la maggior parte dei progetti non potrà essere realizzata nella loro interezza.

Il Ministero, sulla base di analitiche valutazioni, ha indicato la maggiore spesa necessaria per il completamento del programma irriguo in Lire 420 miliardi. Tale maggiore costo, tenuto presente il periodo di realizzazione delle opere, potrebbe essere ripartito in 5/6 esercizi finanziari.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674

Norme sull'associazionsimo dei produttori agricoli

Si ricorda che la legge ha lo scopo di integrare il regolamento CEE n. 1360/1978, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Sono previste autorizzazioni di spesa a carico del bilancio del MAF per 18 miliardi di lire, in ragione di 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1984 allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Unioni Nazionali, costituite da associazioni di produttori. Sono previste, altresì, autorizzazioni di spesa - sempre a carico del bilancio del MAF - per 6 miliardi di lire, in ragione di 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari che vanno dal 1979 al 1984, al fine di favorire interventi sul mercato agricolo alimentare da parte delle Unioni secondo quanto stabilito dall'art. 18 del citato Regolamento.

A tutt'oggi solo 10 regioni hanno provveduto a legiferare in applicazione della legge ed il Regolamento menzionato ha trovato applicazione solo nel luglio del 1980.

Per questi ritardi, la Commissione interregionale solo nel maggio 1982 ha espresso parere favorevole alla ripartizione dell'autorizzazione pluriennale di spesa, per l'importo complessivo di 54 miliardi di lire, per la costituzione

ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative Unioni.

Per i motivi dianzi esposti, dei 12 miliardi finora iscritti in bilancio per la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Unioni nulla è stato ancora impegnato.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza

Sulla base di progetti perfezionati dal profilo istruttorio sono stati assunti impegni per complessive Lire 1,5 miliardi, ed affidati in concessione a consorzi di bonifica le relative opere.

Altri progetti, per una ulteriore spesa di Lire 1,5 miliardi sono in corso di inoltro agli organi istruttori.

E' inoltre in corso di definizione il programma delle opere da realizzare sulle chiuse demaniali di S. Bartolo, Rasponi e S. Marco, per una ulteriore spesa di Lire 851 milioni.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 849

Norme per il completamento delle opere di difesa dei
compensori agricoli retrostanti il litorale ferrare
se

Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 1980 e 1981, rispettivamente di Lire 2 e 7 miliardi, sono stati pressochè interamente impegnati mediante l'approvazione di progetti, predisposti dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l'Emilia e Romagna che ne cura la realizzazione.

Si ha notizia che sono in corso di inolteriori progetti per i quali non appena perfezionato l'iter istruttorio, il Ministero disporrà i provvedimenti di impegno per l'impiego degli stanziamenti 1982 (7 miliardi) e 1983 (5 miliardi).

LEGGE 3 FEBBRAIO 1981, N. 14

Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano

Nel marzo 1982 è stata assegnata alla Regione Emilia Romagna la somma di L. 5 miliardi, a fronte dell'intero stanziamento previsto per l'anno 1981 (autorizzazione di spesa di Lire 3 miliardi per il 1980 e di Lire 2 miliardi per il 1981).

L'assegnazione anzidetta si è resa possibile soltanto dopo l'esame dei progetti da parte della Regione Emilia-Romagna, la loro approvazione e la successiva richiesta di trasferimento dei fondi.

Attualmente la Regione anzidetta ha in corso l'esame di progetti comportanti l'ulteriore spesa di Lire 2,5 miliardi.

LEGGE 1° AGOSTO 1981, N. 423

Interventi per l'agricoltura

La legge dispone finanziamenti per l'attuazione delle seguenti iniziative:

- Concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, zootecnici e lattiero-caseari;
- Concessione di mutui integrativi a tasso agevolato, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della legge 1.7.1977, n. 403 e della legge 27.12.1977, n. 984 a favore di cooperative e loro consorzi di rilevanza nazionale, per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento di impianti di produzione integrata;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali stipulati per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine a favore di cantine e stalle sociali;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali stipulati da cooperative ortofrutticole e lattiero-casearie e loro consorzi e associazioni di produttori per la trasformazione di passività onerose derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31.12.1980;
- Concessione di prestiti agevolati per l'acquisizione di macchine agricole a valere sulla disponibilità del "Fondo per

lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" di cui all'art. 12 della legge 27.10.1966, n. 910.

Poichè i finanziamenti sono stati iscritti in bilancio alla fine dell'esercizio, l'attuazione della legge avrà luogo nel 1982.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 53

Conversione D.L. 24.12.1981, n° 789 recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale.

Sono attualmente in avanzata fase le prescritte necessarie intese con le Regioni interessate, per l'esecuzione delle opere idrauliche - urgenti ed indifferibili - connesse con le opere irrigue.

Dopo il raggiungimento delle intese saranno approntati i necessari provvedimenti di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici.